



# Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV)

*Progetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 2022<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

<sup>2</sup> La legge non si applica:

- a. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all'estero;
- b. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>3</sup> sullo Stato ospite.

## **Art. 2** Divieto di dissimulare il viso

<sup>1</sup> È vietato dissimulare il viso nei luoghi pubblici o privati, aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento, in modo tale da renderne irricognoscibili i tratti.

<sup>2</sup> Sono escluse dal divieto le dissimulazioni del viso:

- a. nei luoghi di culto;
- b. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;
- c. per garantire la sicurezza personale;
- d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;
- e. per seguire le usanze locali;

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2022 2668  
<sup>3</sup> RS 192.12

- f. in occasione di spettacoli artistici e d'intrattenimento;
- g. a scopi pubblicitari.

<sup>3</sup> Nella misura in cui la sicurezza e l'ordine pubblici non sono pregiudicati, l'autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:

- a. è necessaria per la propria protezione nell'esercizio dei diritti fondamentali delle libertà di opinione e di riunione; o
- b. rappresenta una forma di espressione visiva di un'opinione.

### **Art. 3** Disposizione penale

<sup>1</sup> Chi viola il divieto di cui all'articolo 2 è punito con una multa fino a 1000 franchi.

<sup>2</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

### **Art. 4** Modifica di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 2016<sup>4</sup> sulle multe disciplinari è modificata come segue:

#### *Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 18*

<sup>1</sup> È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

- a. in una delle seguenti leggi:
  - 18. legge federale del ...<sup>5</sup> sul divieto di dissimulare il viso;

### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS 314.1

<sup>5</sup> RS ...